

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 62

**Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

#### Art. 1

##### Delega alle Province

1. Ai fini della concessione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, con la presente legge la Regione delega alle province l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico, con le modalità e i criteri indicati agli articoli seguenti.

2. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

#### Art. 2

##### Criteri per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica

1. Possono essere individuati ad economia prevalentemente turistica solo i comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, come definiti al comma 2, con almeno mille e cinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere.

2. Ai fini della presente legge i comuni sono classificati:

- a) montani, se il territorio ricade in tutto o in parte in una comunità montana;
- b) litoranei e lacuali, se il territorio si estende in tutto o in parte sul litorale adriatico o su un lago;
- c) termali, se nel territorio sono state rilasciate concessioni termali e sono operativi stabilimenti termali.

3. Ai fini dell'individuazione i comuni presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda alla provincia competente per territorio, allegando idonea documentazione completa di dati statistici, anche stagionali, relativi agli indicatori seguenti:

- a) rapporto tra popolazione residente e numero di presenze in esercizi alberghieri ed extra alberghieri;
- b) rapporto tra imprese turistiche e occupati nelle stesse e il

totale delle imprese e totale degli occupati nel territorio comunale;

- c) presenza di stabilimenti termali o strutture congressuali;
- d) rapporto tra pubblici esercizi e popolazione residente;
- e) ogni altro elemento o testimonianza storica significativa utile ad esprimere la rilevanza del turismo nell'economia del comune.

4. Alla domanda di cui al comma 3 sono inoltre allegati:

- a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori;
- b) il parere della Azienda di promozione turistica competente per territorio.

5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, la provincia, su richiesta, individua come comune o zona del territorio del medesimo, ad economia prevalentemente turistica, i comuni il cui territorio è situato totalmente in zona montana con altitudine superiore a seicento metri sul livello del mare.

#### Art. 3

##### Criteri per l'individuazione delle città d'arte

1. Possono essere individuati come città d'arte o zona del comune di interesse artistico, ai fini della presente legge, solo i comuni ricadenti in tutto o in parte in zona montana con almeno duecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere e tutti gli altri comuni con almeno seicento posti letto.

2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1 i comuni presentano domanda alla provincia competente per territorio fornendo idonea documentazione relativa ai seguenti indicatori:

- a) presenza di centri storici classificati dagli strumenti urbanistici come Zona A e/o zona di interesse storico-artistico;
- b) provvedimenti di riconoscimento da parte di istituzioni internazionali, nazionali o regionali;
- c) operatività nei giorni festivi di enti o strutture museali, artistici e culturali, edifici di culto o religiosi, atti ad attirare rilevanti flussi di visitatori, per la cui visita o illustrazione è richiesta specifica professionalità di guide turistiche specializzate e riconosciute dalla normativa vigente;
- d) adeguato numero di immobili o aree soggetti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- e) menzione del comune o della località in guide turistiche a diffusione nazionale o internazionale, come centro di interesse storico-culturale;
- f) ogni altro elemento utile a dimostrare la qualifica di città d'arte e la sua rilevanza nell'economia del comune.

3. Alla domanda di cui al comma 2 sono inoltre allegati:

- a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori;
- b) il parere della Azienda di promozione turistica competente per territorio.

#### Art. 4

##### Compiti della Provincia

1. La provincia adotta propri criteri di applicazione nel territorio degli indicatori di cui all'articolo 2 comma 3 e articolo 3 comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato ai comuni e può essere oggetto di revisione entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. I provvedimenti di individuazione devono essere comunicati entro trenta giorni dall'emanazione alla struttura regionale competente in materia di commercio.

#### Art. 5

##### Deroghe e sanzioni

1. Le deroghe alla chiusura non possono applicarsi al di fuori del centro storico o comunque della zona di interesse artistico o ad economia prevalentemente turistica espressamente indicata nel provvedimento di individuazione.

2. Nel Comune di Venezia non sono applicabili deroghe per la zona della terraferma.

3. In caso di violazione all'obbligo di chiusura domenicale o festiva i comuni applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione o la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

#### Art. 6

##### Norme finali e transitorie

1. In via di prima applicazione, i comuni che intendano ottenere la qualifica di cui agli articoli 2 e 3 devono presentare domanda munita della necessaria documentazione alla provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento dei criteri di cui all'articolo 4. Entro i successivi sessanta giorni la Provincia provvede alla conseguente individuazione.

2. In caso di inerzia della provincia, la Giunta regionale diffida la stessa a provvedere entro trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia la Giunta regionale provvede ad adempiere alle disposizioni della presente legge entro i successivi trenta giorni.

3. L'articolo 35 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 ha efficacia fino all'individuazione da parte delle province dei comuni interessati e comunque non oltre duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7

##### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico al capitolo n. 4100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2000.

2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 1999

Galan

## Dati informativi concernenti la legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 6 - Note agli articoli della legge regionale;

### 1. Indice

- Art. 1 - Delega alle Province
- Art. 2 - Criteri per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica
- Art. 3 - Criteri per l'individuazione delle città d'arte
- Art. 4 - Compiti della Provincia
- Art. 5 - Deroghe e sanzioni
- Art. 6 - Norme finali e transitorie
- Art. 7 - Norma finanziaria.

### 2. Procedimento di formazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Pra Florianò, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 luglio 1998, n. 28/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 agosto 1998, dove ha acquisito il n. 463 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª, 3ª e 6ª in data 11 agosto 1998 e 5 ottobre 1998;
- Le commissioni consiliari 1ª in data 17 dicembre 1998, la 3ª in data 2 novembre 1999, hanno completato l'esame del progetto di legge presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Onorio De Boni, ha esaminato e approvato a maggioranza il

progetto di legge con deliberazione legislativa 3 dicembre 1999, n. 10918;

- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 7 dicembre 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 20 dicembre 1999, n. 2263/23114, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

### 3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 di riforma del commercio, in materia di orari degli esercizi commerciali stabilisce all'articolo 12 che nei Comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi i commercianti possano stabilire gli orari di apertura e chiusura dei propri esercizi in deroga alle norme generali sugli orari commerciali, previste dall'articolo 11 del citato decreto legislativo.

Anche nel settore degli orari, dunque, la riforma determina un cambiamento notevole rispetto alla precedente legislazione: la legge statale 28 luglio 1971 n. 558 e il successivo DPR 24 luglio 1977, n. 616 riservavano alle Regioni il compito di fissare i Criteri cui i Comuni dovevano informarsi per determinare gli orari del commercio; a ciò si aggiunse la legge n. 142/1990 che all'articolo 36 ha previsto la competenza del Sindaco di fissare gli orari sulla base dei criteri regionali.

L'attuale decreto legislativo ora invece stabilisce che gli orari commerciali sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto di appositi criteri comunali e non più regionali. Alla Regione però spetta l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte o delle zone del territorio dei medesimi e dei periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente i propri orari in deroga agli orari fissati dal Comune.

Va sottolineato che il decreto legislativo ha fornito nuove definizioni, rispetto alla precedente normativa, in quanto introduce a livello turistico la "prevalenza" dell'economia turistica, rispetto alla precedente qualificazione di "località ad economia turistica".

Il decreto inoltre inserisce la nuova fattispecie di "città d'arte", senza peraltro stabilire i contenuti di tale nozione.

Con la presente legge si intende delegare alle Province la funzione di individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte o delle zone del territorio dei medesimi e del periodo di maggiore afflusso turistico in cui i commercianti possono stabilire gli orari di apertura e chiusura dei propri esercizi in deroga alle norme generali sugli orari commerciali.

La scelta delle Province è basata sul fatto che sono ritenute nella migliore condizione per l'individuazione dei

Comuni turistici e delle città d'arte in quanto più vicine, non solo in senso geografico, alle realtà ed alle esigenze specifiche dei Comuni e del loro territorio. Delegando dunque alle Province l'individuazione in questione, si ritiene che lo spirito della riforma statale possa essere meglio interpretato, anche in questo settore specifico.

Requisito essenziale per l'individuazione, comunque, è che sia dimostrato il rilevante flusso turistico, tale cioè da giustificare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi; in pratica deve essere dimostrato, con idonea documentazione, che il flusso di turisti o visitatori è tale da prevedere la necessità dell'apertura dei negozi anche nei giorni festivi, per fare fronte alle loro esigenze di acquisto. In sostanza si deve dimostrare che viene offerto un servizio al turista anche in quanto consumatore.

I Comuni che vogliono essere individuati come turistici devono comunque essere situati in territorio montano, lacuale, litoraneo o termale e devono avere un certo numero di posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere diverso per Comuni montani e per tutti gli altri. Devono inoltre fornire apposita documentazione su un insieme di rapporti e parametri economici, sui quali le Province dovranno adottare degli specifici criteri: rapporto tra popolazione residente e n presenze in esercizi alberghieri ed extra alberghieri; rapporto tra imprese turistiche e addetti alle stesse e il totale delle imprese e totale degli addetti nel comune; rapporto tra pubblici esercizi e popolazione residente; ed ogni altro elemento o testimonianza storica significativa con capacità attrattiva di rilevanti flussi di visitatori (quali ad esempio manifestazioni ricorrenti di tradizione ultracentenaria) utile ad esprimere la rilevanza del turismo nell'economia del Comune devono inoltre essere allegati i pareri delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori nonché della Azienda di promozione turistica competente per territorio e si chiede che vengano documentati con riferimento ai dati statistici disponibili presso le CCIAA, i Comuni o altri Enti. Sono previste deroghe per i Comuni montani siti oltre i 600 metri di altitudine.

Per le città d'arte deve essere comprovata oltre alla presenza di una certa ricettività, la qualificazione con varia documentazione fra cui eventuali provvedimenti di riconoscimento da parte di istituzioni internazionali, nazionali o regionali; la dimostrazione dell'operatività nei giorni festivi di enti o strutture museali, artistici e culturali, edifici di culto o religiosi atti ad attirare rilevanti flussi di visitatori; e comunque con ogni altro elemento utile dimostrare la qualifica di città d'arte e la sua rilevanza nell'economia del Comune. Devono essere inoltre allegati i pareri delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori nonché della Azienda di promozione turistica competente per territorio.

L'articolo 1 individua nelle Province i destinatari della delega regionale.

L'articolo 2 indica le caratteristiche e la documentazio-

ne da presentare per il riconoscimento di Comune ad economia prevalentemente turistica.

L'articolo 3 indica le caratteristiche e la documentazione da presentare per il riconoscimento di città d'arte.

L'articolo 4 indica i compiti delle Province.

L'articolo 5 individua i casi di deroga e le specifiche sanzioni.

L'articolo 6 si riferisce alle norme transitorie ed all'abrogazione della precedente normativa.

L'articolo 7 contiene la norma finanziaria.

#### 4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62

- Entro il **15 marzo 2000**, le province adottano i criteri per l'individuazione delle città ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte (art. 4, comma 1, l.r. n. 62/1999)
- Entro il **31 ottobre di ogni anno**, i comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale con almeno mille e cinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere possono presentare domanda alla provincia competente per territorio per la loro individuazione quali comuni ad economia prevalentemente turistica (art. 2, comma 3, l.r. n. 62/1999)
- Entro il **31 dicembre di ogni anno**, le province possono procedere alla revisione dei criteri per l'individuazione delle città ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte (art. 4, comma 2, l.r. n. 62/1999)

#### 5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale commercio

#### 6. Note agli articoli della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate nella summenzionata legge regionale.

- Nota all'art. 1, comma 1:  
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59"
- Nota all'art. 3, comma 2, lett. d):  
legge 1 giugno 1939, n. 1089, "Tutela delle cose di interesse artistico e storico"  
legge 29 giugno 1939, n. 1497, "Protezione delle bellezze naturali"
- Nota all'art. 6, comma 3:  
legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel veneto"